



WEBINAR "D.P.R. 120/2017 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO"

«ESPERIENZE, APPLICAZIONI, OPPORTUNITÀ, GIURISPRUDENZA»

12 MARZO 2021

D.P.R. 120/2017 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Incontro – DPR 120/2017 Terre e Rocce da scavo
Esperienze, applicazioni, opportunità, giurisprudenza

EVOLUZIONE NORMATIVA

DA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI A SOTTOPRODOTTI

DECRETO RONCHI - D.LGS. N. 22/1997

(ART. 7, COMMA 3)

3. SONO RIFIUTI SPECIALI:

...

b) I RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, NONCHE' I RIFIUTI PERICOLOSI CHE DERIVANO DALLE ATTIVITA' DI SCAVO

SANZIONI COMUNITARIE PER VIOLAZIONE DEL CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI (C.D.G - C. 194/05 DEL 18.12.2007)



TUA - D.LGS. N. 152/2006

- **T&R NON COME RIFIUTO (ART. 185) MOD. D.LGS. N. 205/2010 IN VIGORE DA 27.12.2010**

- **ART. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)**

- 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: ...
- b) **il terreno (in situ)**, inclusi il **suolo contaminato non scavato** e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli [artt. 239](#) e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;**
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: ...
- d) **i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave**, di cui al [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#);
- 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, **utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.**

- - TERRENO IN SITU INCLUSO **SUOLO** CONTAMINATO NON SCAVATO E GLI EDIFICI COLLEGATI AL TERRENO, FERMO RESTANDO SUOLO DA BONIFICARE IN SITI CONTAMINATI
- - **SUOLO NON CONTAMINATO** E ALTRO MATERIALE ALLO "STATO NATURALE" ESCAVATO OVE SIA CERTO IL RIUTILIZZO AI FINI COSTRUTTIVI ALLO STATO NATURALE E IN **SITU**.
-
- DEFINIZIONE DI SUOLO D.L. N. 2/2012 - MATERIALI DA RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA
- DEFINIZIONE DI SITO D.M. N. 161/2012
-
- NOZIONE DI SUOLO NON CONTAMINATO
(DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE: SENT CASS PEN. III SEZ. 1 OTTOBRE 2008, N. 37280 - PROVA CHE NON SI TRATTI DI RIFIUTO GRAVANTE SU IMPUTATO; CONFERMA CASS. 5178/2015)
-
- C. 4 DELL'ART.185 - SUOLO ESCAVATO NON CONTAMINATO UTILIZZATO IN SITO DIVERSO - 183, COMMA 1, LETT. A) - 184 BIS E 184 TER. VERIFICA SE RIFIUTO, POI SOTTOPRODOTTO, SE RIFIUTO SI PREFERISCE IL RECUPERO (EOW)



186 - DEFINIZIONE DI T&R

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
 - a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
 - b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
 - c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
 - e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
 - f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
 - g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.



3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo [184-bis](#). Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.



HA INDICATO VERIFICHE PROCEDURE E MODALITA' AFFINCHE' SI QUALIFICASSERO COME SOTTOPRODOTTI CON DUE DESTINAZIONI POSSIBILI:

1) REINTERRI, RIEMPIMENTI RIMODELLAZIONI E RILEVATI (COMMA 1)

2) IMPIEGO IN PROCESSI INDUSTRIALI COME SOTTOPRODOTTI IN SOSTITUZIONE DI MATERIALI DA CAVA ALLE CONDIZIONI DEL 183 COMMA 1 LETT. P) (COMMA 1 LETT. G)

APPOSITO DOCUMENTO PROGETTUALE (CD. PROGETTO DI GESTIONE DI T&R) ALLEGATO ALLA DOMANDA VOLTA AD OTTENERE TITOLI ABILITATIVI. NON ESISTEVANO APPOSITE NORME O LINEE GUIDA NAZIONALI A DISCIPLINA.

FINO AL 10 AGOSTO 2012 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 161/2012 POI ABROGATO)

DISCIPLINA DA NORMA PRIMARIA A SECONDARIA ALLA CUI ADOZIONE IL GOVERNO E' STATO LEGITTIMATO DALLA LEGGE N. 27/2012 (ART. 49)

DM 161/2012 IN VIGORE DAL 6 OTTOBRE 2012

NUOVO PARAMETRO NORMATIVO RISPETTO AL QUALE VA VERIFICATA LA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI AFFINCHE' T&R VENGANO QUALIFICATI COME SOTTOPRODOTTI E NON RIFIUTI

CRITICHE E DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE E APPLICATIVE

NOTA DEL 2012 DEL MINISTERO SU APPLICABILITA' A CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (ESCLUSI)

TAR LAZIO N. 6187/2014 SE RICOMPRENDE MATERIALI PRODOTTI IN SITU O EXTRASITU



PRIMA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO 184 BIS

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'[articolo 183](#), comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria

184 BIS, COMMA 2 BIS, INTRODOTTI DAL DL 69/2013 (DECRETO DEL FARE)

STABILISCE CHE IL D.M. 161/2012 SI APPLICA SOLO A T&R PROVENIENTI DA ATTIVITA'/OPERE SOGGETTE A VIA O AIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI (PICCOLI CANTIERI) SALVO RICORRANO LE CONDIZIONI DEL 185, SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI SPECIALI A PRESCINDERE DA QUANTITA', QUALITA' E VOLUMI.



RISERVA DI LEGGE DELL'ART. 266, COMMA 7, TUA

RIMETTE AD UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER T&R PER CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (INFERIORI AI 6.000 MC)

VUOTO NORMATIVO - INTERVENTO ALCUNE REGIONI (VENETO, FRIULI V.G., UMBRIA E LIGURIA) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
SENT. C. COST. N. 232/2014

DECRETO SBLOCCA ITALIA (L. N. 163 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 133/2014) ART. 8

DEMANDA AD APPOSITO D.P.R. DA EMANARSI NEI 90 GG SUCCESSIVI DA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE (12.11.2014) IL COMPITO DI RIORDINARE E SEMPLIFICARE LA MATERIA.

CI VOGLIONO 3 ANNI ED UN DINIEGO DEL PDR NEL 2016...



**FINALMENTE VEDE LA LUCE IL D.P.R. N. 120/2017 IN VIGORE DAL
22.08.2017**

**ABROGA DM 161/2012, IL COMMA 2 BIS DEL 184BIS E 41, COMMA 2
E 41BIS DEL DL 69/2013**

**RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO
DELLE T&R**

**NOVITA'- DEFINIZIONI SUOLO. CANTIERI PICCOLE
DIMENSIONI. ESCLUSIONI.**

**T&R IN R SPECIALI SALVO NON RIFIUTI (ART. 24) O
SOTTOPRODOTTI (ART. 4)**

**1) UTILIZZO NELLO STESSO SITO IN CUI E' ESCAVATO - ART. 24
NO RIFIUTO SE CONFORME ALL'ART. 185, C. 1, LETT. C**

**2) IN SITO DIVERSO SE REQUISITI ART. 4
SOTTOPRODOTTO**



L'UTILIZZO DI T&R NELLO STESSO SITO IN CUI E' ESCAVATO LE QUALIFICA COME NON RIFIUTO

Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.
3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
 - a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
 - b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
 - c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 3. parametri da determinare;
 - d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
 - e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.



4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:
- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
 - b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), un apposito progetto in cui sono definite:
 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.
6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).



L'ART. 24 RINVIA ALL'ART. 185, COMMA 1, LETT. C) TUA

T&R DEVONO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI E DEVONO ESSERE UTILIZZATE NEL SITO DI PRODUZIONE PER ESSERE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE IV DEL TUA

L'ART. 185 COMMA 1, LETT. C) FA RIFERIMENTO AL **SUOLO NON CONTAMINATO ED AL MATERIALE ALLO STATO NATURALE** ESCAVATO DURANTE LE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE OVE SIA CERTO CHE VENGA RIUSATO ALLO STATO NATURALE ED IN SITU

LA **VERIFICA DI NON CONTAMINAZIONE** AVVIENE SECONDO ALLEGATO 4 DEL REGOLAMENTO

SE LE ROCCE PROVENGONO DA AFFIORAMENTI GEOLOGICI NATURALI CONTENENTI **AMIANTO** - IN MISURA SUPERIORE AI VALORI DELL'ART. 4, COMMA 4, POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN SITU DIETRO CONTROLLO AUTORITA' COMPETENTE.
COMUNICAZIONE IMMEDIATA ALL'ARPA E ASL, PREVIO PROGETTO DI RIUTILIZZO



SE T&R VENGONO PRODOTTE DURANTE ESECUZIONE DI OPERE ASSOGGETATE A VIA - LA SUSSISTENZA CONDIZIONI PRELIMINARE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO PRELIMINARE

IL PIANO DEVE CONTENERE

- 1) DESCRIZIONE OPERE DA REALIZZARE E MODALITA' DI SCAVO
- 2) INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO (GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO-DESTINAZIONE D'USO, ECC.
- 3) PROPOSTA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE:
 - A) NUMERO DEI PUNTI DI INDAGINE
 - B) NUMERO E MODALITA' CAMPIONAMENTI
 - C) PARAMETRI DA DETERMINARE
- 4) VOLUMETRIE PREVISTE
- 5) MODALITA' E VOLUMETRIE DA RIUTILIZZARE

GLI ESITI DELLE ATTIVITA' SONO TRASMESSE ALL'AUTOITA' COMPETENTE ED ALL'ARPA PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA O PRIMA DELL'INIZIO LAVORI IN CONFORMITA' AL PIANO DI UTILIZZO, IL PROPONENTE/ESECUTORE

- 1) **EFFETTUA IL CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE E PER ACCERTARE LA NON CONTAMINAZIONE**
- 2) **REDIGE APPOSITO PROGETTO IN CUI SPECIFICA:** A) VOLUMETRIE DEFINITIVE; B) QUANTITA' DA RIUTILIZZARE; C) COLLOCAZIONE E DURATA DEPOSITI; D) COLLOCAZIONE DEFINITIVA

SE IN QUESTA FASE SE NON SI ACCERTA LA LORO IDONEITA' ALL'UTILIZZO AI SENSI DEL 185 LETT. C - SONO GESTITE COME RIFIUTI



L'UTILIZZO DI T&R IN SITO DIVERSO DA QUELLO DI PRODUZIONE

Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

1. In attuazione dell'articolo [184-bis, comma 1](#), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'[articolo 183](#), comma 1, lettera qq), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
 - b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del [5 febbraio 1998](#), recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.



CONSENTE CHE VENGANO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI (ART. 4)

- 1) **SUSSISTENZA CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 184BIS**
- 2) **SE DETTE CONDIZIONI SONO ASSENTI E IL MATERIALE DEVE ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO (ART. 183, C.1, LETT. A) E' PREFERIBILE IL RECUPERO (ART. 184 TER) ALLO SMALTIMENTO.**

REQUISITI 183 COMMA 1 LETT QQ)

- a) **sono generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) **il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:**
 - 1) **nel corso dell'esecuzione della stessa opera** nella quale è stato generato o **di un'opera diversa**, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) **in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;**
- c) **sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

LIMITE DEL 20% (DI PESO)

**ALLE MATRICI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA
SOTTOPOSTE A TEST DI CESSIONE (SALVO AMIANTO)**



PIANO DI UTILIZZO (ART. 9) PER CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA/AIA

REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ALLEG. 5 CON DICHIARAZIONE SOST. ATTO DI NOTORIETA' CIRCA RISPETTO REQUISITI
VIENE TRASMESSO DAL PROPONENTE ALL'AUTORITA' COMPETENTE E ARPA 90 GG PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI/APPROVAZIONE
VIA/AIA
SE DOPO 30 GG NON RICHIESTE INTEGRAZIONI DOCC. SILENZIO ASSENSO- POSSONO INIZIARE I LAVORI.
C'E' LA POSSIBILITA' CHE LA PA COMPETENTE CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DISPONGA IL DIVIETO DI INIZIO O PROSECUZIONE

MODIFICA SOSTANZIALE:

- 1) AUMENTO 20%;
- 2) CAMBIO DESTINAZIONE E SITO DI DEPOSITO

**ENTRO 15 GG DALLA VARIAZIONE. DECORSO IL TERMINE CESSA LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO E SI TRATTA COME RIFIUTO
SILENZIO ASSENSO DOPO 60 GG**

**TAR LAZIO 3 FEBBRAIO 2021, N. 1386 - difetto istruttoria superamento CSC e difetto di motivazione - assenza di criticità sul piano sanitario e
Ambientale perché favorisce il reimpiego e l'economia circolare.**

DURATA DEL PIANO

INIZIO ENTRO 2 ANNI

CONSERVATO PER 5 ANNI

**IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI NEL P.U. VIENE MENO LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO E L'OBBLIGO DI
GESTIONE DEL MATERIALE COME RIFIUTO (TAR BRESCIA, 1087/2018)**



DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (ART. 21) PER CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI E GRANDI NON SOTTOPOSTI A VIA

- DICHIARAZIONE SOST. TRASMESSA TELEMATICAMENTE AL COMUNE E ALL'ARPA
- INDICA: QUANTITA' T&R DESTINATE A SOTTOPRODOTTO. EVENTUALE SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO E IL SITO DI DESTINAZIONE + ESTREMI AUTORIZZAZIONI
- SE MODIFICA COME PIANO DI UTILIZZO, AGGIORNA LA DICHIARAZIONE E DECORSI 15 GG LE GESTISCE COME SOTTOPRODOTTI (AGGIORNAMENTO MASSIMO 2 VOLTE SALVO FATTI IMPREVEDIBILI, IMPREVISTI E SOPRAVVENUTI)
- MASSIMO 6 MESI, SALVO PROROGA
- IDEM PER POTERI AUTORITA' COMPETENTE
- SE NO PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE GESTIONE ILLECITA RIFIUTI



DEPOSITO INTERMEDIO (ART. 5)

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
 - b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;
 - c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
 - d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
 - e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.
2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.
3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



DEPOSITO TEMPORANEO

- DEPOSITO è TEMPORANEO IN ATTESA DEL LORO UTILIZZO FINALE PURCHE' RISPETTI I REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO 5.
- Può AVVENIRE ANCHE NEL SITO DI PRODUZIONE PURCHÈ NEL RISPETTO DEI VALORI DI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE CSC PREVISTI NELLA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE



TRASPORTO ART. 6

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.